

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3669

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIAZZONI, ARGENTIN, AMATO, CAPONE, CARNEVALI, D'INCECCO, LENZI, MURER, PATRIARCA, GIUDITTA PINI, SBROLLINI, MIOTTO, MARCO DI MAIO, GHIZZONI, IORI, VERINI, ARLOTTI, IACONO, MALISANI, DALLAI, BRUNO BOSSIO, GNECCHI, MINNUCCI, BECATTINI, GIULIANI, LACQUANITI, MARIANI, PAOLA BOLDRINI

Modifica all'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di gratuità della sosta per i veicoli al servizio di persone invalide

Presentata l'11 marzo 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il diritto alla mobilità trova riconoscimento nelle Carte costituzionali dei maggiori Paesi occidentali, ma anche nella Carta dei diritti dell'Unione europea (articolo 45) e nel diritto internazionale (articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo). Sotto il profilo costituzionale è direttamente riconducibile all'articolo 16 della Costituzione, che garantisce la libertà di circolazione sul territorio nazionale per ogni cittadino, dovendosi tuttavia misurare con esigenze di sanità e sicurezza, nonché con altri diritti costituzionalmente garantiti, quali ad esempio la tutela dell'am-

biente e il diritto alla salute. Il diritto alla mobilità riconosciuto dalla Costituzione deve essere protetto e garantito dal nostro ordinamento con particolare attenzione nei confronti delle persone con disabilità, in quanto costituisce una condizione essenziale per la loro integrazione sociale. Come affermato dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 4 giugno 1998, l'utilizzo di un mezzo di trasporto diverso dai mezzi di trasporto pubblici costituisce, per molte persone con disabilità, il solo mezzo per spostarsi in modo autonomo ai fini di un'integrazione professionale e sociale.

Tale principio generale ha trovato rispondenza in diverse previsioni del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, volte a facilitare la mobilità delle persone disabili. In particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che nei centri abitati i comuni possano, con ordinanza del sindaco, riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale. L'articolo 188 del codice della strada dispone specifiche agevolazioni per le persone con disabilità che siano munite ed espongano l'apposito contrassegno, stabilendo che gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e a mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire e agevolare la mobilità dei veicoli al servizio delle persone invalide e prevedendo che i veicoli al servizio di persone invalide non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo, se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato. Le disposizioni sopra richiamate sono integrate da quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che vieta la rimozione e il blocco dei veicoli muniti di contrassegno (articoli 354 e 355) e, nel definire le procedure di rilascio del contrassegno, impone agli enti locali l'obbligo di allestire e di mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire e agevolare la mobilità delle persone invalide (articolo 381).

Ulteriori previsioni di favore sono contenute nel regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, che, all'articolo 11, permette la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità anche nei casi in cui la circolazione sia sospesa o limitata, ovvero la sosta sia vietata o limitata, da suddetta disposizione consente inoltre la circolazione e la sosta nelle zone a traffico

limitato e nelle aree pedonali urbane e prevede che sia riservato ai detentori del contrassegno almeno un posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili, nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta che siano muniti di dispositivi di controllo della durata o che forniscano il servizio di custodia dei veicoli.

Il quadro normativo descritto delinea, per i titolari del contrassegno di parcheggio per disabili europeo (introdotto con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151), in via riassuntiva le seguenti, specifiche agevolazioni in materia di parcheggi: sosta gratuita negli stalli appositamente riservati; esonero dall'obbligo del rispetto dei limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato; possibilità di sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità anche nei casi in cui la circolazione sia sospesa o limitata; sosta consentita a determinate condizioni nelle zone « a traffico limitato » e nelle « aree pedonali urbane ». Le norme citate tuttavia non dispongono la gratuità della sosta per i veicoli al servizio delle persone con disabilità nel caso di aree di parcheggio a pagamento, neanche nel caso in cui i posti loro riservati ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, siano occupati da altri veicoli. Con nota di indirizzo interpretativo del 21 ottobre 2005, n. 2679, il direttore generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva ritenuto che, sulla base delle norme sopra citate, dovesse ritenersi consentita la sosta gratuita ai detentori del contrassegno di parcheggio per disabili nelle aree soggette a tariffa, anche al di fuori degli stalli loro riservati, qualora questi ultimi risultassero occupati. Nella nota citata il Ministero dichiarava: « Non vi è dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallone a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale di-

saggio anche ad una mancata previsione, da parte dell'Ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati». Pertanto, secondo il Ministero, il parcheggio in posteggi, normalmente a pagamento, delimitati da segnaletica blu, doveva considerarsi gratuito. In molte città le amministrazioni comunali, con specifici accordi, hanno attribuito a società terze la gestione delle aree di parcheggio e la riscossione del pagamento per i parcheggi delimitati da linea blu (oltre a tutta la gestione del sistema dei parcometri e dei cosiddetti «gratta e parcheggia»). Una di queste aziende, ritenendo illegittima l'interpretazione fornita dal Ministero, ha presentato ricorso presso il TAR del Lazio chiedendo l'annullamento della nota ministeriale. Con sentenza n. 6044 del 25 maggio 2006, il TAR del Lazio (sezione III-ter) ha annullato la nota sulla base della motivazione che quest'ultima prevedeva un'illimitata estensione del beneficio per i veicoli al servizio di disabili, mentre il bilanciamento tra l'interesse pubblico ad agevolare la mobilità dei disabili e l'interesse privato a trarre profitto dall'attività imprenditoriale di gestione di parcheggi a pagamento doveva essere definito nelle convenzioni di affidamento del servizio. Sulla questione è intervenuta anche la sentenza della II sezione civile della Corte di cassazione, del 5 ottobre 2009, n. 21271, che ha rigettato il ricorso di un cittadino disabile, titolare di contrassegno di parcheggio, contro la pronuncia del giudice di pace, con la quale a sua volta si rigettava l'opposizione al verbale di accertamento del mancato pagamento della sosta in zona tariffata delimitata dalle strisce blu. La Corte di cassazione motivava la propria pronuncia rilevando come non

fosse previsto da alcuna norma che il veicolo al servizio di un disabile (munito del contrassegno previsto dal codice della strada e parcheggiato in uno spazio a pagamento, a causa dell'indisponibilità degli stalli riservati) dovesse beneficiare della gratuità della sosta. Le pronunce giurisprudenziali richiamate non hanno pregiudicato peraltro la facoltà dei comuni di prevedere la gratuità della sosta nei parcheggi a pagamento delimitati da strisce blu a vantaggio dei disabili (facoltà in larga parte esercitata dagli enti locali). Tuttavia, in assenza di un chiarimento a livello normativo, sul territorio nazionale continuano a verificarsi casi di sanzioni amministrative comminate a persone titolari di contrassegno di parcheggio per disabili che avevano sostato su aree a pagamento, per l'impossibilità di usufruire di uno stallo riservato. La necessità di un chiarimento normativo che sancisse, in maniera chiara, la gratuità dei parcheggi per i titolari di contrassegno di parcheggio per disabili è stata più volte portata all'attenzione del Parlamento. La risoluzione presso la Commissione trasporti della Camera dei deputati (n. 7-00400), approvata il 28 aprile 2011, si esprimeva chiaramente in questa direzione. La presente proposta di legge, pertanto, modifica l'articolo 188 del codice della strada stabilendo che i veicoli al servizio di persone con disabilità, muniti di apposito contrassegno, non sono tenuti al pagamento di alcuna somma qualora sostino in aree di sosta o di parcheggio a pagamento a causa dell'indisponibilità di stalli riservati, prevedendo altresì l'adeguamento delle diverse normative regolamentari che intervengono in materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , né alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento qualora gli stalli a loro riservati risultino indisponibili ».

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, al fine di adeguarli a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

